

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2003/C 31/01	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 dicembre 2002 nella causa C-209/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania («Inadempimento di uno Stato — Misura alla quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore della Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) — Incorporazione del Wohnungsbauförderungsanstalt del Land Nordrhein-Westfalen (WfA) da parte della WestLB — Conseguente aumento dei fondi propri della WestLB — Remunerazione del Land unico azionista del WfA — Decisione della Commissione 2000/392/CE — Obbligo di recupero dell'aiuto illegalmente concesso — Mancata esecuzione»)	1
2003/C 31/02	Sentenza della Corte 10 dicembre 2002 nella causa C-312/00 P: Commissione delle Comunità europee contro Camar Srl e a. («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Domanda di titoli d'importazione supplementari — Adeguamento del contingente doganale in caso di necessità — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Ricorso di annullamento — Ricevibilità»)	1
2003/C 31/03	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 12 dicembre 2002 nella causa C-324/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht Münster): Lankhorst-Hohorst GmbH contro Finanzamt Steinfurt («Libertà di stabilimento — Legislazione fiscale — Imposta sulle società — Distribuzione dissimulata di utili — Credito d'imposta — Coerenza del sistema fiscale — Evasione fiscale»)	2

IT

1

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 31/04	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 12 dicembre 2002 nella causa C-385/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hoge Raad der Nederlanden): F. W. L. de Groot contro Staatssecretaris van Financiën («Libera circolazione dei lavoratori — Convenzione fiscale — Normativa olandese di prevenzione della doppia imposizione»)	2
2003/C 31/05	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 12 dicembre 2002 nella causa C-281/01: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea («Accordi internazionali — Competenza della Comunità — Fondamento normativo — Artt. 133 CE e 175, n. 1, CE — Accordo Energy Star — Programmi di etichettatura relativi ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio»)	3
2003/C 31/06	Sentenza della Corte 10 dicembre 2002 nella causa C-491/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito): The Queen contro Secretary of State for Health, ex parte: British American Tobacco (Investments) Ltd e Imperial Tobacco Ltd, con l'intervento di: Japan Tobacco Inc. e JT International SA («Direttiva 2001/37/CE — Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco — Validità — Fondamento giuridico — Artt. 95 CE e 133 CE — Interpretazione — Applicabilità ai prodotti del tabacco confezionati nella Comunità e destinati all'esportazione verso paesi terzi»)	3
2003/C 31/07	Causa C-392/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, proposto l'8 novembre 2002	4
2003/C 31/08	Causa C-400/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht, con ordinanza 27 giugno 2002, nella causa Gerard Merida contro Repubblica federale di Germania, rappresentata dall'ufficio competente per gli oneri della difesa	5
2003/C 31/09	Causa C-416/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 19 novembre 2002	5
2003/C 31/10	Causa C-419/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division), con ordinanza 8 novembre 2002, nella causa 1) BUPA Hospitals Ltd e 2) Goldsborough Developments Ltd contro i Commissioners of Customs and Excise	6
2003/C 31/11	Causa C-420/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 21 novembre 2002	7
2003/C 31/12	Causa C-426/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 22 novembre 2002	8
2003/C 31/13	Causa C-437/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 3 dicembre 2002	8
2003/C 31/14	Causa C-438/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Stockholms tingsrätt, con ordinanza 29 novembre 2002, nella causa Ministero pubblico contro Krister Hanner	9

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 31/15	Causa C-441/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania presentato il 5 dicembre 2002	10
2003/C 31/16	Causa C-443/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Pordenone con ordinanza 20 novembre 2002, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Nicolas Schreiber	11
2003/C 31/17	Causa C-444/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di primo grado di Atene sezione provvedimenti cautelari, con ordinanza 11 luglio 2002, nella causa Fixtures Marketing Limited contro Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou A.E. (OPAP)	12
2003/C 31/18	Causa C-445/02 P: Ricorso della Glaverbel avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 9 ottobre 2002 nella causa T-36/01, Glaverbel contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) presentato il 9 dicembre 2002	12
2003/C 31/19	Causa C-448/02: Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 dicembre 2002	13
2003/C 31/20	Causa C-449/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto l'11 dicembre 2002	14
2003/C 31/21	Causa C-457/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale penale di Terni (Italia) — con ordinanza 20 novembre 2002, nel procedimento penale a carico di Antonio Niselli	14
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2003/C 31/22	Comunicazione	16
2003/C 31/23	Sentenza del Tribunale di primo grado 14 novembre 2002 nelle cause riunite T-94/00, T-110/00 e T-159/00: Rica Foods (Free Zone) NV e a. contro Commissione delle Comunità europee («Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare — Regolamento (CE) n. 465/2000 — Importazione di zucchero e di miscele di zucchero e cacao — Cumulo di origine CE/PTOM — Misura di salvaguardia — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Art. 109 della decisione PTOM — Principio di proporzionalità — Sviamiento di potere»)	16
2003/C 31/24	Sentenza del Tribunale di primo grado 14 novembre 2002 nelle cause riunite T-332/00 e T-350/00: Rica Foods (Free Zone) NV e Free Trade Foods NV contro Commissione delle Comunità europee («Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare — Regolamento (CE) n. 2081/2000 — Importazione di zucchero e di miscele di zucchero e cacao — Cumulo di origine CE/PTOM — Misura di salvaguardia — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Art. 109 della decisione PTOM — Principio di proporzionalità — Sviamiento di potere»)	16



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 31/25	Causa T-334/02: Ricorso della società «Tipopoiitiria Thivas A.E. — Viomichania Syskevasias Typopoiisis kai Syntirisis Agrotikon Proïonton» contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 28 ottobre 2002	17
2003/C 31/26	Causa T-344/02: Ricorso di Air One S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 novembre 2002	17
2003/C 31/27	Causa T-348/02: Ricorso della Quick Restaurants S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 26 novembre 2002	18
2003/C 31/28	Causa T-351/02: Ricorso della Deutsche Bahn AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 novembre 2002	19
2003/C 31/29	Causa T-357/02: Ricorso del Freistaat Sachsen contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 dicembre 2002	20
2003/C 31/30	Causa T-372/02: Ricorso della Internationaler Hilfsfonds e.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 dicembre 2002	21
<hr/>		
II <i>Atti preparatori</i>		
.....		
<hr/>		
III <i>Informazioni</i>		
2003/C 31/31	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i>	
	GU C 19 del 25.1.2003	22

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

12 dicembre 2002

nella causa C-209/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Misura alla quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore della Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) — Incorporazione del Wohnungsbauförderungsanstalt del Land Nordrhein-Westfalen (WfA) da parte della WestLB — Conseguente aumento dei fondi propri della WestLB — Remunerazione del Land unico azionista del WfA — Decisione della Commissione 2000/392/CE — Obbligo di recupero dell'aiuto illegalmente concesso — Mancata esecuzione»)

(2003/C 31/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-209/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori F. Santaolalla e K.-D. Borchardt) contro Repubblica federale di Germania (agente: signor W.-D. Plessing, assistito dall'avv. H.-F. Wissel), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto le misure necessarie per sopprimere e recuperare l'aiuto di Stato concesso alla Westdeutsche Landesbank Girozentrale tra il 1992 e il 1998, dichiarato incompatibile con il mercato comune con la decisione della Commissione 8 luglio 1999, 2000/392/CE, relativa alla misura alla quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore della Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) (GU 2000 L 150, pag. 1), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto dell'art. 249 CE e dell'art. 3 di detta decisione, la Corte

(Sesta Sezione), composta dal sig. R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 12 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non essendosi conformata alla decisione della Commissione 8 luglio 1999, 2000/392/CE, relativa alla misura alla quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore della Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 249 CE del Trattato CE e dell'art. 3 di detta decisione.
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(¹) GU C 211 del 22.7.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

10 dicembre 2002

nella causa C-312/00 P: Commissione delle Comunità europee contro Camar Srl e a.⁽¹⁾

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Domanda di titoli d'importazione supplementari — Adeguamento del contingente doganale in caso di necessità — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Ricorso di annullamento — Ricevibilità»)

(2003/C 31/02)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-312/00 P, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori C. van der Hauwaert e L. Visaggio,

l'avv. A. Dal Ferro) avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 8 giugno 2000, cause riunite T-79/96, T-260/97 e T-117/98, Camar e Tico/Commissione e Consiglio (Racc. pag. II-2193), procedimento in cui le altre parti sono: Camar Srl, con sede in Florence (Italia) (avvocati: gli avv.ti W. Viscardini Donà, M. Paolin e S. Donà), ricorrente in primo grado nelle cause T-79/96, T-260/97 e T-117/98, Tico Srl, con sede in Padoue (Italia) (avvocati: gli avv.ti W. Viscardini Donà, M. Paolin e S. Donà) ricorrente in primo grado nella causa T-117/98, Consiglio dell'Unione europea (agente: signor F. Ruggeri Laderchi) convenuto in primo grado nella causa T-260/97, Repubblica francese (agente: signora C. Vasak e signor G. de Bergues) interveniente in primo grado nelle cause T-79/96 e T-260/97, e Repubblica italiana (agente: signor U. Leanza, assistito dal signora F. Quadri) interveniente in primo grado nella causa T-79/96, la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 10 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La sentenza del Tribunale di primo grado 8 giugno 2000, cause riunite T-79/96, T-260/97 e T-117/98, Camar e Tico/Commissione e Consiglio, è annullata nella parte in cui ha accolto, nella causa T-117/98, il ricorso di annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 23 aprile 1998, che ha respinto la domanda presentata dalla Camar Srl e dalla Tico Srl sul fondamento dell'art. 16, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana.*
- 2) *Per il resto, l'impugnazione è respinta.*
- 3) *Il ricorso di annullamento nella causa T-117/98 è irricevibile.*
- 4) *La Camar Srl e la Tico Srl sono condannate alle spese nella causa T-117/98.*
- 5) *Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese relative al presente procedimento.*

(¹) GU C 302 del 21.10.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

12 dicembre 2002

nella causa C-324/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht Münster): Lankhorst-Hohorst GmbH contro Finanzamt Steinfurt (¹)

(«Libertà di stabilimento — Legislazione fiscale — Imposta sulle società — Distribuzione dissimulata di utili — Credito d'imposta — Coerenza del sistema fiscale — Evasione fiscale»)

(2003/C 31/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-324/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 del Trattato CE, dal Finanzgericht Münster (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Lankhorst-Hohorst GmbH e Finanzamt Steinfurt, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 43 CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, D.A.O. Edward, P. Jann e A. Rosas, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 12 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma come quella contenuta nell'art. 8 a, n. 1, punto 2, del Körperschaftsteuergesetz (legge relativa all'imposta sulle società).

(¹) GU C 316 del 4.11.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

12 dicembre 2002

nella causa C-385/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hoge Raad der Nederlanden): F. W. L. de Groot contro Staatssecretaris van Financiën (¹)

(«Libera circolazione dei lavoratori — Convenzione fiscale — Normativa olandese di prevenzione della doppia imposizione»)

(2003/C 31/04)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-385/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra F. W. L. de Groot e Staatssecretaris van Financiën, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, D.A.O. Edward, P. Jann e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore, ha pronunciato il 12 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) osta ad una normativa come quella di cui trattasi nella causa principale, ripresa o meno in una convenzione diretta ad evitare le doppie imposizioni, ai sensi della quale un contribuente perde, per il calcolo delle sue imposte sul reddito nello Stato di residenza, una parte del beneficio della sua quota esente da imposta e dei suoi abbuoni fiscali personali, per il fatto di avere altresì percepito, durante l'anno considerato, remunerazioni in un altro Stato membro che sono state tassate senza che fosse presa in considerazione la sua situazione personale e familiare.*
- 2) *Il diritto comunitario non prevede alcuna condizione specifica sul modo in cui lo Stato di residenza deve prendere in considerazione la situazione personale e familiare di un lavoratore dipendente che, durante un determinato esercizio fiscale, ha percepito redditi in tale Stato e in un altro Stato membro, purché le condizioni di tale presa in considerazione da parte dello Stato di residenza della detta situazione non costituiscano una discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulla cittadinanza, né un ostacolo all'esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato CE.*

(¹) GU C 372 del 23.12.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

12 dicembre 2002

nella causa C-281/01: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

«Accordi internazionali — Competenza della Comunità — Fondamento normativo — Artt. 133 CE e 175, n. 1, CE — Accordo Energy Star — Programmi di etichettatura relativi ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio»

(2003/C 31/05)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-281/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori H. van Lier e B. Martenczuk) contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signor J.-P. Jacqué e signora

E. Karlsson), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/469/CE, concernente la conclusione per conto della Comunità europea dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativi ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 172, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 12 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *È annullata la decisione del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/469/CE, concernente la conclusione per conto della Comunità europea dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativi ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*

(¹) GU C 275 del 29.9.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

10 dicembre 2002

nella causa C-491/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito): The Queen contro Secretary of State for Health, ex parte: British American Tobacco (Investments) Ltd e Imperial Tobacco Ltd, con l'intervento di: Japan Tobacco Inc. e JT International SA (¹)

«Direttiva 2001/37/CE — Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco — Validità — Fondamento giuridico — Artt. 95 CE e 133 CE — Interpretazione — Applicabilità ai prodotti del tabacco confezionati nella Comunità e destinati all'esportazione verso paesi terzi»

(2003/C 31/06)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-491/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito),

nella causa dinanzi ad essa pendente tra The Queen e Secretary of State for Health, ex parte: British American Tobacco (Investments) Ltd e Imperial Tobacco Ltd, con l'intervento di: Japan Tobacco Inc. e JT International SA, domanda vertente sulla validità e sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, 2001/37/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194, pag. 26), la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore), P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.re L. Hewlett, amministratore principale, e M.-F. Contet, amministratore, ha pronunciato il 10 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Dall'esame della prima questione non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, 2001/37/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.*
- 2) *L'art. 7 della direttiva 2001/37 deve essere interpretato nel senso che esso si applica esclusivamente ai prodotti del tabacco commercializzati nella Comunità europea.*

(1) GU C 56 del 02.03.2002.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, proposto l'8 novembre 2002

(Causa C-392/02)

(2003/C 31/07)

L'8 novembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H.P. Hartvig e G. Wilms, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno di Danimarca.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- accertare che dal momento che le autorità danesi non hanno trasferito alla Commissione l'importo di DKK 140 409,60, a titolo di risorse proprie e di interessi moratori a partire dal 20 dicembre 1999, il Regno di

Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario e, in particolare, ha violato l'art. 10 del Trattato CE e gli artt. 2 e 8 della decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom (1), relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee;

- condannare il Regno di Danimarca alle spese riguardanti il presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Il Codice doganale disciplina il rapporto tra le imprese e le autorità nazionali che si occupano della riscossione delle tradizionali risorse proprie a nome della Comunità. Invece il rapporto tra la Comunità e gli Stati membri è disciplinato dalle disposizioni sul sistema di finanziamento comunitario, e cioè, segnatamente, dal regolamento n. 1552/89 (2), contenente disposizioni di applicazione della decisione del Consiglio n. 94/728/CE, Euratom, nonché dagli obblighi di carattere generale che derivano dall'art. 10 del Trattato CE. Il fatto che venga costituito un nesso puramente tecnico tra le due normative in parola, in quanto il regolamento n. 1552/89 in una certa misura rinvia ai diversi stadi attraverso cui si passa, ai sensi del codice doganale, per determinare un'obbligazione doganale e le norme per la riscossione della stessa, è anch'esso privo di importanza in relazione alla questione se la responsabilità finanziaria delle autorità nazionali ricada sulla Comunità, per quanto riguarda gli errori da esse commessi nella riscossione delle risorse proprie tradizionali. La tutela che il Codice doganale, e in particolare l'art. 220, n. 2, lett. b) del medesimo, attribuisce al debitore non può essere fatta valere dagli Stati membri di fronte alla Commissione, qualora quest'ultima non riscuota gli importi in discussione. Se uno Stato membro non riscuote le tradizionali risorse proprie è solo per mezzo dell'art. 17 del regolamento n. 1552/89, che esso può a certe condizioni essere dispensato dal mettere tali importi a disposizione della Commissione.

Nel periodo 1996-1997, in più di un'occasione, le autorità danesi hanno ammesso l'importazione di piselli dolci surgelati dalla Repubblica popolare cinese, con un dazio doganale nullo, nonostante all'impresa in questione non fosse stata concessa alcuna autorizzazione per poter importare merci ad un simile dazio in ragione della loro particolare destinazione. Per di più le autorità danesi hanno adottato posizioni contrastanti, il che ha comportato che la Commissione, su richiesta delle autorità danesi e in conformità all'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2913/93 (3), che istituisce un codice doganale comunitario, ha dovuto constatare che a causa dell'errore compiuto dalle autorità danesi non poteva pretendere che l'importatore pagasse il dazio corrispondente ad alcune di queste importazioni.

La fissazione del momento in cui la determinazione (constatazione) avrebbe dovuto aver luogo rende possibile, in conformità all'art. 10 del regolamento n. 1552/89, stabilire il termine entro cui le risorse proprie in questione avrebbero dovuto essere accreditate sul conto della Commissione. Il mancato rispetto di tale termine fa sorgere l'obbligo di pagare interessi moratori conformemente all'art. 11 del regolamento n. 1552/89, obbligo che secondo la giurisprudenza della Corte sussiste senza che sia necessario accertare per quale ragione tale termine non è stato osservato.

(¹) GUL 293 del 12.11.1994, pag. 9.

(²) Del 29 maggio 1989, GUL 155 del 7.6.1989, pag. 1.

(³) Del 12 ottobre 1992, GUL 302 del 19.10.1992, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht, con ordinanza 27 giugno 2002, nella causa Gerard Merida contro Repubblica federale di Germania, rappresentata dall'ufficio competente per gli oneri della difesa

(Causa C-400/02)

(2003/C 31/08)

Con ordinanza 27 giugno 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 novembre 2002, nella causa Gerard Merida contro Repubblica federale di Germania, rappresentata dall'ufficio competente per gli oneri della difesa, il Bundesarbeitsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se costituisca violazione dell'art. 39 CE il fatto che ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di transizione di cui al paragrafo 4, n. 1, lett. b), TV SozSich, occorra fare riferimento all'imposta sui redditi tedesca fittizia [ai sensi del paragrafo 4, n. 3, lett. b), secondo capoverso, TV SozSich], quando l'ex lavoratore risieda all'estero e sia ivi soggetto ad imposta.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 19 novembre 2002

(Causa C-416/02)

(2003/C 31/09)

Il 19 novembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Valero Jordana, membro del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Spagna,
 - a) non avendo adottato le misure necessarie per garantire l'adempimento degli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 4, 9 e 13 della direttiva 75/442/CEE (¹), modificata dalla direttiva 91/156/CEE (²), non avendo preso i provvedimenti necessari per garantire che i rifiuti prodotti dall'azienda suinicola sita nella località denominata «El Pago de la Media Legua» vengano eliminati o riciclati senza mettere in pericolo la salute umana né recare pregiudizio all'ambiente circostante, e inoltre non avendo rilasciato alla detta azienda l'autorizzazione richiesta dalla Direttiva, né effettuato i controlli periodici imposti per le aziende del tipo suddetto,
 - b) non avendo effettuato una valutazione di impatto ambientale preliminare alla costruzione o alla modificazione di tale progetto, contrariamente a quanto richiesto dagli artt. 2 e 4, n. 2, della direttiva 85/337/CEE (³), nella sua versione originaria ovvero come modificata dalla direttiva 97/11 (⁴),
 - c) non avendo realizzato gli studi idrogeologici necessari nella zona interessata dall'inquinamento, come richiesto dagli artt. 3, lett. b), 5, n. 1, e 7 della direttiva 80/68/CEE (⁵),
 - d) non avendo sottoposto le acque reflue urbane dell'agglomerato di Vera ad un trattamento più rigoroso di quello descritto all'art. 4, come richiesto dall'art. 5, n. 2, della direttiva 91/271/CEE (⁶),
 - e) non avendo dichiarato la Rambla di Mojácar zona vulnerabile, in contrasto con quanto disposto dall'art. 3, nn. 1, 2 e 4, della direttiva 91/676/CEE (⁷),
- è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle succitate direttive;

- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Gli inadempimenti di cui alle lettere a)-c) sono legati alla costruzione ed al funzionamento di un allevamento suinicolo intensivo, sito in una località denominata «El Pago de la Media Legua», nel territorio municipale di Vera, provincia di Almeira. Le autorità spagnole riconoscono che la detta azienda suinicola è illegale e non dispone di permesso municipale, per cui deve ritenersi sprovvista

dell'autorizzazione prescritta dall'art. 9 della direttiva 75/442/CEE. D'altra parte, le stesse autorità non hanno mai negato che l'azienda è la fonte di miasmi che arrivano fino alle aree urbanizzate circostanti. Allo stesso modo, la scorretta gestione dei colaticci di letame — per il deposito dei quali viene utilizzata una vasca che è insufficiente rispetto alle dimensioni dell'azienda — e dei cadaveri degli animali comporta lo sversamento e l'abbandono incontrollato dei colaticci e delle carcasse di animali nei terreni circostanti. Infine, le autorità spagnole non hanno mai fornito alcuna descrizione dei procedimenti di ispezione diretti a controllare l'adempimento della direttiva 75/442/CEE.

Benché si tratti di un'importante azienda suinicola, che conta 2 779 capi oltre a 600 maialini da latte e che è ubicata a 600 metri dal fiume Antas, proposto dalle autorità spagnole come sito di interesse comunitario, la detta azienda non è stata sottoposta ad una valutazione di impatto ambientale come prescritto dalla direttiva 85/337/CEE.

- Le acque reflue dell'agglomerato di Vera, che conta più di 10 000 a.e. ed i cui scarichi affluiscono in una zona che avrebbe dovuto essere dichiarata sensibile, dovrebbero ricevere un trattamento più rigoroso di un trattamento secondario. Una prova significativa dell'insufficiente trattamento delle acque reflue di Vera è costituita dal fatto che la richiesta chimica di ossigeno (COD) presente nell'analisi effettuata, su domanda della Commissione, è di 353 mgO₂/l, ossia tre volte superiore al massimo consentito per gli scarichi di una stazione di depurazione.
- Con decreto in data 2 marzo 1999, le autorità spagnole hanno individuato le zone sensibili della Comunidad Autónoma de Andalucía, incorporando in Almería le lagune costiere dei fiumi Aguas e Antas, le cui acque sono eutrofiche, con un'elevata concentrazione di nitrati. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 3, n. 2, della direttiva 91/676/CEE, le autorità spagnole avrebbero dovuto designare come zona vulnerabile i territori che scaricano nelle acque suddette.

(1) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, del 25.07.1975, pag. 39).

(2) Direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE (GU L 78, del 26.03.1991, pag. 32).

(3) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, del 05.07.1985, pag. 40).

(4) Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE (GU L 73, del 14.03.1997, pag. 5).

(5) Direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20, del 26.01.1980, pag. 43).

(6) Direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GUL 135, del 30.05.1991, pag. 40).

(7) Direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, del 31.12.1991, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division), con ordinanza 8 novembre 2002, nella causa 1) BUPA Hospitals Ltd e 2) Goldsbrough Developments Ltd contro i Commissioners of Customs and Excise

(Causa C-419/02)

(2003/C 31/10)

Con ordinanza 8 novembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 novembre 2002, nella causa 1) BUPA Hospitals Ltd e 2) Goldsbrough Developments Ltd contro i Commissioners of Customs and Excise, la High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Q u e s t i o n e n . 1

In che senso debba essere interpretata l'espressione «attività economica» di cui all'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 77/388/CEE⁽¹⁾ relativa all'IVA (in prosieguo: la «direttiva») con riferimento alle circostanze rilevanti, alle operazioni rilevanti e alla posizione delle società venditrici.

Q u e s t i o n e n . 2

In che senso debba essere interpretata l'espressione «cessione di bene» di cui all'art. 5, n. 1, della direttiva con riferimento alle circostanze rilevanti, alle operazioni rilevanti e alla posizione delle società venditrici.

Q u e s t i o n e n . 3

- a) Se vi sia un principio di abuso di diritto e/o di abuso di legge che (indipendentemente dall'interpretazione data alla direttiva) possa precludere il diritto di dedurre l'imposta pagata a monte;
- b) In caso affermativo, a quali circostanze dovrebbe essere applicato;
- c) Se debba essere applicato a circostanze analoghe a quelle accertate dal Tribunal.

Q u e s t i o n e n . 4

Se comporti qualche differenza per la risposta alle questioni nn. 1-3 il fatto che il pagamento relativo alle operazioni rilevanti avvenga in un momento in cui qualsiasi cessione successiva dei beni sarebbe stata esente con rimborso dell'IVA pagata allo stadio anteriore come previsto dall'art. 28, n. 2, lett. a) della direttiva.

Q u e s t i o n e n . 5

In che senso debba essere interpretata la direttiva con riferimento particolare alle seguenti questioni. Se, in circostanze quali quelle rilevanti e con riferimento a operazioni quali quelle rilevanti:

- a) le cessioni debbano essere trattate come se fossero state effettuate da fornitori esterni alle società acquirenti, anche se non vi è stata alcuna cessione dalle o alle società venditrici; o
- b) le cessioni debbano essere trattate come se fossero state effettuate da fornitori esterni alle società venditrici anche se non vi è stata alcuna cessione dalle società venditrici alle società acquirenti.

Q u e s t i o n e n . 6

In che senso debbano essere interpretati l'art. 17 della direttiva e le norme relative alla deduzione, in circostanze in cui ogni società venditrice, durante un'attività economica, effettua cessioni ad una società acquirente e:

- a) le società acquirenti hanno concluso contratti con le società venditrici per ottenere la cessione di beni;
- b) i beni vengono fatturati e pagati prima della consegna;
- c) l'IVA viene imposta sul pagamento di acconti ai sensi dell'art. 10, n. 2, secondo comma, della direttiva;
- d) i beni devono essere utilizzati dalle società acquirenti per effettuare cessioni che, se fossero state effettuate al momento del pagamento, sarebbero state esenti con il diritto al rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, ma
- e) ciascuna società acquirente intende far rientrare le cessioni di beni nei contratti solo se la legge cambia in modo tale che l'uso dei beni da parte delle società acquirenti venga considerato come cessione esente senza diritto al rimborso

[con riferimento al paragrafo e) se la legge non fosse modificata nel modo descritto le società acquirenti sarebbero autorizzate a risolvere i contratti con le società venditrici e a chiedere il rimborso del prezzo pagato. Nelle operazioni rilevanti i contratti tra le società acquirenti e le società venditrici contengono disposizioni che consentono tali risoluzioni].

Q u e s t i o n e n . 7

Il Tribunale (al punto 89 delle decisioni) ha affermato che «nessuno degli individui aventi il potere di prendere decisioni per [la BMSL e la Gatwick Park] (...) aveva un motivo o scopo sostanziale diverso da quello di portare a termine il sistema di evasione dell'IVA». Gli appellanti nell'appello proposto alla High Court hanno impugnato tale accertamento di fatto. Ci si chiede se, nel caso in cui tale accertamento di fatto dovesse essere annullato, ciò comporterebbe qualche differenza — e, in caso affermativo, quale — per le risposte alle questioni nn. 1-6.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 21 novembre 2002

(Causa C-420/02)

(2003/C 31/11)

Il 21 novembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Minas Kostantinidis, membro del servizio giuridico, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo, senza creare rischi per l'acqua, l'aria o il suolo, né per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori, e avendo concesso autorizzazioni sprovviste delle indicazioni necessarie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 9 della direttiva 75/442/CEE (¹), relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 91/156/CEE (²);

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. La Commissione ritiene che i provvedimenti adottati non siano sufficienti a garantire il funzionamento della discarica «Pera Galinon» in modo da non creare rischi per l'ambiente naturale e umano, e conforme agli obblighi derivanti dall'art. 4 della direttiva.
2. La Commissione afferma che la Repubblica ellenica ha ecceduto i limiti del potere discrezionale conferitole dall'art. 4 della direttiva, in quanto da tempo non interviene efficacemente per evitare l'inquinamento dell'ambiente e per proteggere la salute dei cittadini contro il deposito illegale di rifiuti nella località «Pera Galinon», nella circoscrizione di Heraklion a Creta.
3. La Commissione afferma che la discarica di cui trattasi funziona in assenza di autorizzazione conforme ai requisiti sanciti dall'art. 9 della direttiva.

(1) GUL 194 del 25.7.1975, pag. 39.

(2) GUL 78 del 26.3.1991, pag. 32.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 22 novembre 2002

(Causa C-426/02)

(2003/C 31/12)

Il 22 novembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Xavier Louis e Minas Kostantinidis, membri del servizio giuridico, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo applicato una tassa per la vidimazione delle fatture relative all'importazione di materiali grezzi destinati all'uso farmaceutico, di prodotti lavorati e semilavorati, provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, in favore dell'Ethnikos Organismos Pharmakon (Istituto Nazionale dei farmaci), è venuta a meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 23, 25 e 133 del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. La Commissione ritiene che il dazio riscosso per la vidimazione delle fatture relative all'importazione di prodotti farmaceutici provenienti dalla Comunità sia in contrasto con le disposizioni dell'art. 12 (divenuto art. 25) del trattato CE e di conseguenza costituisca una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale.
2. La Commissione osserva che la natura di tassa di effetto equivalente non dipende dalla denominazione nè dall'importo della tassa stessa.
3. Non ricorre una delle tre deroghe alla qualificazione della tassa di effetto equivalente.
4. Violazione dell'art. 133 del Trattato CEE.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 3 dicembre 2002

(Causa C-437/02)

(2003/C 31/13)

Il 3 dicembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Huttunen e T.v. Rijn, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica di Finlandia,
 - 1) non avendo comunicato criteri adeguati e dettagliati di ripartizione e di utilizzazione delle disponibilità di pesca ad essa assegnate;
 - 2) non avendo vegliato al rispetto della normativa comunitaria concernente la conservazione delle risorse ittiche, controllando la pesca e le attività a questa connesse e sorvegliando adeguatamente i pescherecci e le loro attività;
 - 3) essendosi astenuta dal vietare provvisoriamente la pesca ai pescherecci che battevano la sua bandiera o che erano registrati nel suo territorio, appena esaurito il contingente che le era stato assegnato;

- 4) essendosi astenuta dal promuovere azioni penali o amministrative nei confronti dei capitani dei pescherecci o di altri responsabili della pesca effettuata dopo l'emanazione del divieto,

ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3760/92⁽¹⁾ nonché degli artt. 2, 21 e 31 del regolamento (CEE) n. 2847/93⁽²⁾,

— condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Mancanza di criteri adeguati e dettagliati per lo sfruttamento dei contingenti di pesca

Talune riserve ittiche indicate negli allegati ai regolamenti sopra citati sono state oggetto di una pesca eccessiva da parte di pescherecci battenti bandiera finlandese negli anni 1995 e 1996. Dalla risposta del governo finlandese al parere motivato della Commissione risulta che la Finlandia riconosce la fondatezza dell'accusa, rivolta dalla Commissione, di una pesca eccessiva negli anni 1995 e 1996, quale è dettagliatamente descritta nelle tabelle allegate alla comunicazione degli addebiti.

Mancato controllo e mancata sorveglianza dello sfruttamento dei contingenti di pesca

Dalla pesca eccessiva verificatasi negli anni 1995 e 1996 risulta con chiarezza che la Finlandia ha violato l'art. 2 del regolamento sul controllo della pesca. Nella risposta al parere motivato della Commissione, la Finlandia riconosce che il sistema di controllo non ha funzionato in modo sufficiente. Essa si richiama, in particolare, alle difficoltà originate dalla sua adesione all'Unione europea e dalle modifiche della normativa sulla pesca rese necessarie dalla sua qualità di membro dell'Unione europea.

La ritardata sospensione della pesca

Lo Stato membro che sospende la pesca solo quando è ormai evidente che sono stati superati i contingenti, agisce con troppo ritardo e manca quindi agli obblighi il cui rispetto gli incombe ai sensi dell'art. 21, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93. Dalla risposta del governo finlandese al parere motivato della Commissione risulta manifestamente che non sono stati adottati in tempo utile provvedimenti di divieto volti ad impedire una pesca eccessiva.

La mancanza di conseguenze di carattere amministrativo o penale

Il governo finlandese riconosce, nella sua risposta al parere motivato della Commissione, che non si sono avviati i procedimenti previsti dall'art. 31 del regolamento sul controllo della pesca.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Stockholms tingsrätt, con ordinanza 29 novembre 2002, nella causa Ministero pubblico contro Krister Hanner

(Causa C-438/02)

(2003/C 31/14)

Con ordinanza 29 novembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 dicembre 2002, nella causa Ministero pubblico contro Krister Hanner, lo Stockholms tingsrätt ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. A livello nazionale esiste un sistema autonomo per l'esame e l'approvazione dei medicinali che persegue l'obiettivo di garantire medicinali di buona qualità e di eliminare i danni da medicinali. Alcuni medicinali sono inoltre compresi nell'obbligo di prescrizione da parte di un medico abilitato. Se, in tali circostanze, l'art. 31 del Trattato CE, osti ad una normativa nazionale che dispone che la vendita al dettaglio di medicinali possa essere effettuata esclusivamente dallo Stato o da una persona giuridica su cui lo Stato esercita un'influenza determinante e il cui obiettivo è quello di soddisfare il bisogno di medicinali efficaci e sicuri.
2. Se l'art. 28 del Trattato CE osti, in relazione a quanto esposto nella questione n. 1, ad una normativa simile a quella descritta nella questione n. 1.
3. Se l'art. 43 del Trattato CE osti, in relazione a quanto esposto nella questione n. 1, ad una normativa simile a quella descritta nella questione n. 1.

4. Se, nell'esame delle questioni n. 1-3, il principio di proporzionalità osti ad una normativa nazionale simile a quella descritta nella questione n. 1.
5. Se il giudizio, per quanto riguarda le questioni n. 1-4, sia influenzato dal fatto che i medicinali detti da banco sono in tutto o in parte esonerati dall'obbligo stabilito dalla normativa nazionale secondo il quale la vendita al dettaglio di medicinali deve essere effettuata esclusivamente dallo Stato o da una persona giuridica su cui lo Stato esercita un'influenza determinante.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania presentato il 5 dicembre 2002

(Causa C-441/02)

(2003/C 31/15)

Il 5 dicembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. O'Reilly e dal sig. W. Bogensberger, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che,
 1. non avendo reso a sufficienza chiaro nella propria normativa che i provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti dei cittadini dell'Unione non possono essere basati su una disposizione d'autorizzazione, che preveda come obbligatorio, ovvero come obbligatorio di regola, tale allontanamento dal territorio sulla base di una condanna penale passata in giudicato, ovvero, avendo basato provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti di cittadini dell'Unione europea su tale disposizione d'autorizzazione poco chiara;
 2. non avendo trasposto in maniera sufficientemente chiara nell'art. 4 12, n. 1, della legge sul soggiorno dei cittadini CEE le condizioni previste dal diritto comunitario per la limitazione della libera circolazione delle persone ovvero avendo basato provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti di cittadini dell'Unione su tale disposizione d'autorizzazione poco chiara;
 3. non avendo reso sufficientemente chiaro nella propria normativa che i provvedimenti di allontanamento nei confronti dei cittadini dell'Unione non possono fondarsi su una disposizione d'autorizzazione che persegua fini di prevenzione generale ovvero avendo motivato gli ordini di espulsione nei confronti dei cittadini dell'Unione con l'effetto dissuasivo per gli altri stranieri;

4. avendo emanato provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti di cittadini dell'Unione, che non presentano un'adeguata proporzione tra il diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, da un lato, e la salvaguardia dell'ordine pubblico, dall'altro;
5. avendo disposto l'immediata esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti dei cittadini dell'Unione, pur non trattandosi di casi d'urgenza;

la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 18 e 39 del Trattato CE, in virtù del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare quale principio generale di diritto comunitario, nonché degli artt. 3 e 9 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica⁽¹⁾, dell'art. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità⁽²⁾, degli artt. 1, 4, 5, 8 e 10, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati Membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi⁽³⁾, e degli artt. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno⁽⁴⁾.

- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

- Insufficiente considerazione del comportamento personale con l'allontanamento obbligatorio (automatico): le previsioni dell'art. 47, nn. 1 e 2, della legge sugli stranieri (AuslG), per quanto concerne i cittadini dell'Unione, sono in stridente e insolubile contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 3, n. 2, della direttiva 64/221/CEE, secondo cui le condanne penali non possono automaticamente giustificare l'adozione di un provvedimento d'allontanamento dal territorio. Esse sono del pari in contrasto con la disposizione, di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva 64/221/CEE, che esige la valutazione del comportamento personale dell'«individuo» di cui trattasi, vale a dire un esame del caso singolo. Tuttavia l'art. 47, nn. 1 e 2 (caso generale) della legge sugli stranieri priva appunto le autorità del margine di discrezionalità, del quale dovrebbero disporre per un esame di questo tipo del caso singolo, e sostituisce tale margine di discrezionalità con una valutazione generale del legislatore, esclusivamente connessa alla condanna. È vero che l'art. 12 della legge sugli stranieri (AuslG) stabilisce che una condanna penale non è di per sé sufficiente per allontanare uno straniero dal territorio (n. 4) e che al riguardo si deve considerare se il suo comportamento personale dia adito all'allontanamento per motivi di ordine pubblico o di pubblica

- sicurezza (n. 3). Non vi è tuttavia spazio per un'interpretazione dell'art. 12, nn. 3 e 4, della legge sul soggiorno dei cittadini CEE, ovvero dell'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva 64/221/CEE quale mera «integrazione» o «modifica» dell'espulsione obbligatoria ai sensi dell'art. 47, nn. 1 e 2 (caso generale) della legge sugli stranieri, né quest'ultima disposizione può integrare la prima, in quanto essa è in contrasto con la norma da integrare. Tale base giuridica contraddittoria reca problemi nell'applicazione pratica e, di conseguenza, decisioni contrarie al diritto comunitario.
- Insufficiente esame dei rischi per l'ordine pubblico in caso di allontanamento dal territorio di cittadini dell'Unione con permesso di soggiorno temporaneo. Nell'applicare dell'art. 12 della legge sul soggiorno dei cittadini CEE, le autorità tedesche in numerosi casi si fondano a torto sull'interpretazione estensiva della nozione di «pubblica sicurezza e ordine pubblico» di cui al diritto amministrativo tedesco e non tengono conto dell'interpretazione essenzialmente restrittiva della nozione che, ai sensi della giurisprudenza della Corte («Bouchereau»), che insieme agli artt. 39, n. 1, e 46 del Trattato CE, è la sola determinante. Ciò è chiaramente condizionato dal fatto che le autorità, dalla particolare sistematica dell'art. 12, n. 1, della legge sul soggiorno dei cittadini CEE, traggono una conclusione inversa, prossima, ma inconciliabile con il diritto comunitario, secondo la quale solo in caso di titolarità di un permesso di soggiorno comunitario a tempo indeterminato, ai sensi della seconda frase della norma citata, debbano essere esaminati gravi motivi di ordine pubblico, e che pertanto gli altri cittadini dell'Unione possano essere espulsi anche per «semplici» motivi di ordine pubblico.
- Inammissibile in considerazione di punti di vista di prevenzione generale: un allontanamento di regola, disposto a fini di prevenzione generale in base ad una condanna penale per un determinato reato, è incompatibile con i principi generali vigenti in materia di libera circolazione dei lavoratori cittadini di uno Stato membro. Una prassi amministrativa fondata sull'art. 47, nn. 1 e 2, della legge sugli stranieri e in tal modo indubbiamente anche su considerazioni di prevenzione generale, è contraria al diritto comunitario.
- Insufficiente presa in considerazione del principio di proporzionalità con riferimento al diritto fondamentale al rispetto della vita familiare: in numerosi casi non è stata presa in considerazione la situazione familiare dell'interessato (con riguardo al dettato dell'art. 17 della legge sugli stranieri) o non è stata presa in considerazione a sufficienza, benché l'eccezione dell'«ordine pubblico» vada applicata nell'osservanza dei diritti dell'uomo. La Commissione fa riferimento a tal riguardo alla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, secondo la quale neppure il criminale recidivo in materia di grave criminalità privo di diritto individuale di soggiorno può essere sempre allontanato, in considerazione delle condizioni concrete di vita. A suo avviso la normativa e la prassi amministrativa tedesca al riguardo necessitano di una chiarificazione univoca e inequivocabile.
- Immediata esecuzione di un allontanamento dal territorio in casi non urgenti: la prassi amministrativa tedesca mostra regolarmente — se non sistematicamente — la presenza di un interesse particolare all'immediata esecuzione dell'allontanamento dal territorio, ai sensi dell'art. 80, n. 2, sub 4, del VwGO. In tal modo le disposizioni degli artt. 7 e 9 della direttiva 64/221/CEE perdono qualsiasi significato. Tuttavia per il fatto che la normativa tedesca in materia di stranieri non conosce una procedura particolare dinanzi ad un'autorità indipendente ai sensi dell'art. 9 della direttiva 64/221/CEE, in caso di allontanamento dal territorio di cittadini dell'Unione l'effetto sospensivo può essere escluso solo mediante un ordine ai sensi dell'art. 80, n. 2, sub 4, del VwGO, in presenza di un «caso di urgenza» ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva 64/221/CEE. A parere della Commissione un caso di urgenza di questo tipo sussiste solo laddove l'esecuzione immediata sia l'unico mezzo per evitare una minaccia concreta, immediata e grave per l'ordine pubblico e la presenza di tale circostanza qualificata sia concretamente dimostrata dalle autorità. Inoltre secondo la Commissione anche il principio di proporzionalità impone che, per lo meno nel caso di cittadini dell'Unione residenti da lungo tempo, l'esecuzione immediata di un provvedimento di allontanamento dal territorio sia disposta solo in casi eccezionali per motivi particolarmente gravi e urgenti. Anche a questo riguardo la normativa e la prassi amministrativa tedesche necessitano una chiarificazione univoca e inequivocabile.

(1) GU n. P 56 del 4 aprile 1964, pag. 850.

(2) GU L 257, del 19 ottobre 1968, pag. 2.

(3) GU L 172, del 28 giugno 1973, pag. 14.

(4) GU L 180, del 13 luglio 1990, pag. 26.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Pordenone con ordinanza 20 novembre 2002, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Nicolas Schreiber

(Causa C-443/02)

(2003/C 31/16)

Con ordinanza 20 novembre 2002 pervenuta nella Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità europee il 6 dicembre 2002, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Nicolas Schreiber, il Tribunale di Pordenone ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 2 par. 1, lettera a) e lettera b) della Direttiva CE n. 98/8⁽¹⁾, alla luce della disciplina generale da essa

introdotta nell'ordinamento comunitario, debba essere interpretato nel senso che i termini «biocidi» e «biocidi a basso rischio» si riferiscono unicamente a prodotti la cui funzione biocida dipenda da principi attivi inseriti nei prodotti medesimi con mezzi chimici o biologici mediante operazioni espressamente mirate ad ottenere tale inserimento allo scopo di attribuire ai predetti prodotti una funzione biocida;

2. Se l'art. 2, par. 1, lettera c) della Direttiva CE n. 98/8, alla luce della disciplina generale da essa introdotta nell'ordinamento comunitario, debba essere interpretato nel senso che l'espressione «sostanze note» si riferisce a sostanze che non vengono inserite in un prodotto per consentirgli di svolgere una mirata funzione biocida ma che tale funzione biocida venga svolta in aggiunta alla funzione normalmente svolta dal prodotto durante il suo impiego (esempio: liquido per macchina lavastoviglie che grazie all'inserimento di una sostanza destinata a migliorare la sua funzione detersiva può anche svolgere una funzione battericida);
3. Se un pezzo di legno di cedro rosso, per il solo fatto di essere commercializzato come «antitarpe» possa essere classificato come «biocida» oppure come «biocida a basso rischio» oppure come «sostanza nota» nel senso della Direttiva CE n. 98/8, considerato che: (a) il legno in questione non è stato in alcun modo trattato né chimicamente né biologicamente; (b) la sostanza dalla quale possono dipendere gli effetti attribuiti al legno è presente naturalmente nel prodotto; (c) il prodotto viene sostanzialmente commercializzato come lo si trova in natura;
4. Se l'art. 2 par. 1 lettera c) della Direttiva CE n. 98/8 debba essere interpretato nel senso che soltanto se una «sostanza nota» viene iscritta nell'elenco di cui all'Allegato 1 B, la stessa può essere esentata dall'autorizzazione e dalla registrazione previste per l'immissione in commercio negli Stati membri dei prodotti di cui al citato art. 2, dispiegando così tale iscrizione nell'elenco dell'Allegato 1 B un'efficacia costitutiva a tutti gli effetti;
5. Se l'art. 4 della Direttiva CE n. 98/8, con riferimento agli artt. 28 e 30 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che un prodotto, come quello descritto nel quesito n. 3, legalmente immesso in commercio in uno Stato membro senza necessità di autorizzazione o di registrazione in tale Stato membro, possa essere sottoposto ad autorizzazione o a registrazione in un altro Stato membro nel quale venga successivamente commercializzato, per il fatto che lo stesso prodotto non risulta iscritto nell'elenco di cui all'Allegato 1 B della Direttiva CE n. 98/8.

(1) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi— GU L 123, del 24.4.1998, pag 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di primo grado di Atene sezione provvedimenti cautelari, con ordinanza 11 luglio 2002, nella causa Fixtures Marketing Limited contro Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou A.E. (OPAP)

(Causa C-444/02)

(2003/C 31/17)

Con ordinanza 11 luglio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 dicembre 2002, nella causa Fixtures Marketing Limited contro Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou A.E. (OPAP), il Tribunale di primo grado di Atene sezione provvedimenti cautelari, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Che cosa si intende per banca di dati e qual è l'ambito di applicazione della direttiva 96/9/CEE⁽¹⁾, e in particolare del suo art. 7, con riferimento al diritto sui generis.
- 2) Alla luce della delimitazione dell'ambito di applicazione della direttiva, se i calendari dei campionati di calcio meritino protezione in quanto banche di dati sulle quali vi è un diritto sui generis del fabbricante, e a quali condizioni.
- 3) Come esattamente si impugni il diritto sulla banca di dati e se tale diritto sia tutelato in caso di modifica del contenuto della banca di dati.

(1) GU L 77, pag. 20.

Ricorso della Glaverbel avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 9 ottobre 2002 nella causa T-36/01⁽¹⁾, Glaverbel contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) presentato il 9 dicembre 2002

(Causa C-445/02 P)

(2003/C 31/18)

Il 9 dicembre 2002 la Glaverbel, rappresentata dall'avv. Susanne Möbus, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 9 ottobre 2002 nella causa T-36/01, Glaverbel contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado del 9 ottobre 2002 nella causa T-36/01, Glaverbel contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) in quanto in essa si statuisce che la prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non ha violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94⁽²⁾, sul marchio comunitario nell'adottare la sua decisione 30 novembre 2000 (procedimento R 137/2000-1);
2. annullare la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 30 novembre 2000 (procedimento R-137/2000-1) in quanto viene respinta la domanda n. 811 281 di registrazione di un disegno applicato alla superficie dei prodotti (ripiani di vetro) come marchio ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94;
3. condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese di causa in entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Annullando la decisione impugnata unicamente per violazione del diritto di essere sentiti relativamente agli argomenti basati sull'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, la sentenza impugnata ha lasciato in essere quella parte della decisione relativa alla registrabilità della domanda di marchio comunitario in relazione all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.

La ricorrente afferma che l'UAMI, al fine di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla decisione impugnata, potrebbe pertanto semplicemente limitarsi a considerare gli argomenti dedotti dalla ricorrente in relazione all'art. 7, n. 3, senza modificare la sua interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento. Di conseguenza la ricorrente sostiene di avere un interesse a presentare un ricorso contro la sentenza impugnata.

La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha erroneamente dichiarato che il segno di cui trattasi è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 basandosi su un'erronea valutazione ed interpretazione del sopramenzionato articolo. La ricorrente sostiene inoltre che la commissione di ricorso ha erroneamente

ritenuto che il consumatore interessato non è solito considerare disegni applicati alla superficie di lastre di vetro come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti e che il disegno non è immediatamente riconoscibile come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti ma come una componente funzionale.

⁽¹⁾ GU C 118 del 21.4.2001, pag. 41.

⁽²⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 dicembre 2002

(Causa C-448/02)

(2003/C 31/19)

L'11 dicembre 2002 la Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg. Ioannis Halkias e Georgios Kanellopoulos, membri del Consiglio giuridico dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata di Grecia, 177, Val Ste Croix, ha proposto ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- Annullare o, in subordine, riformare la decisione della Commissione C(2002) 3771 del 14.10.2002, che modifica la decisione 1999/187/CE⁽¹⁾ relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, Sezione «Garanzia»⁽²⁾, per quanto riguarda l'imposizione di rettifiche finanziarie a carico della Repubblica ellenica nel settore dei seminativi.

Motivi e principali argomenti

- Differenze non reali; erronea interpretazione e applicazione dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) n. 729/70.

- Imposizione forfettaria di rettifiche finanziarie per le campagne 1994, 1995, 1996 per la stessa causa; mancanza di motivazione, o motivazione insufficiente, per errore di fatto, erronea valutazione delle circostanze di fatto e mancata presa in considerazione di elementi rilevanti.
- In subordine: incompetenza *ratione temporis* della Commissione; erronea interpretazione e applicazione dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 e dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95.

(¹) GU L 61 del 10.3.1999, pag. 37.

(²) GU L 280 del 18.10.2002, pag. 88.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto l'11 dicembre 2002

(Causa C-449/02)

(2003/C 31/20)

L'11 dicembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia, consigliere giuridico, e dalla sig.ra Isabel Martínez del Peral, membri del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 giugno 1999, 1999/42/CE, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (¹), o comunque non avendo comunicato alla Commissione l'adozione di tali misure, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione è scaduto il 31 luglio 2001.

(¹) GU L 201 del 31.7.1999, pag. 77.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale penale di Terni (Italia) — con ordinanza 20 novembre 2002, nel procedimento penale a carico di Antonio Niselli

(Causa C-457/02)

(2003/C 31/21)

Con ordinanza 20 novembre 2002, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 18 dicembre 2002, nel procedimento penale a carico di Antonio Niselli, il Tribunale penale di Terni (Italia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali affinché stabilisca se la definizione di «rifiuto» introdotta con la direttiva 75/442/CEE (¹), come modificata dalla direttiva 91/156/CEE (²) debba continuare ad essere intesa ed interpretata a tutt'oggi in Italia alla luce delle pregresse sentenze in materia della Corte stessa ovvero alla luce dell'art. 14 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in L 8 agosto 2002, n. 178 ed in particolare,

se è possibile che la nozione di rifiuto dipenda tassativamente dalla seguente condizione: che le parole: «si disfi», «abbia deciso» o «abbia l'obbligo di disfarsi» recepite in Italia dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, siano interpretate come segue:

- a) «si disfi»: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;

- b) «abbia deciso»: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
- c) «abbia l'obbligo di disfarsi»: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.
- a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
- b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22/97 vigente in Italia (che ha trasposto pedissequamente l'allegato 11 B alla direttiva 91/156/CEE).

se è possibile che tassativamente non ricorre la nozione di rifiuto per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

(1) GU L 194, del 25.07.1975, pag. 39.

(2) GU L 78, del 26.03.1991, pag. 32.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Comunicazione

(2003/C 31/22)

Il Tribunale, alla conferenza plenaria del 9 gennaio 2003, ha dichiarato quanto segue:

Le decisioni adottate il 4 luglio 2002 (GU C 202 del 24.08.2002, pag. 19) sulla designazione dei presidenti di Sezione e sulla composizione delle Sezioni per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003 permangono valide, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Nizza, per il periodo in relazione al quale sono state adottate.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**14 novembre 2002**

nelle cause riunite T-94/00, T-110/00 e T-159/00: Rica Foods (Free Zone) NV e a. contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare — Regolamento (CE) n. 465/2000 — Importazione di zucchero e di miscele di zucchero e cacao — Cumulo di origine CE/PTOM — Misura di salvaguardia — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Art. 109 della decisione PTOM — Principio di proporzionalità — Sviamento di potere»)

(2003/C 31/23)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nelle cause riunite T-94/00, T-110/00 e T-159/00, Rica Foods (Free Zone) NV, con sede in Oranjestad (Aruba), rappresentata dall'avv. G. van der Wal, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, Free Trade Foods NV, con sede in Curaçao (Antille olandesi), Suproco NV, con sede in Curaçao, rappresentate dagli avv.ti M. Slotboom e J. Coumans, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenute da Regno dei Paesi Bassi (agente: signore J. van Bakel e H. Sevenster) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor T. van Rijn), sostenuta da Regno di Spagna (agente: signora N. Díaz Abad) e, nelle cause T-94/00 e T-110/00, dalla Repubblica francese (agenti: signor G. de Bergues e signora L. Berheim), aventi ad oggetto, da un lato, una domanda diretta all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 29 febbraio 2000, n. 465, che istituisce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM (GU L 56, pag. 39), nonché, dall'altro, una domanda di

risarcimento danni il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici, cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 14 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le cause T-94/00, T-110/00 e T-159/00 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *I ricorsi sono respinti.*
- 3) *Ciascuna delle ricorrenti sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione, comprese quelle del procedimento sommario, nella causa da essa introdotta.*
- 4) *Le parti intervenienti sopportano le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 176 del 24.6.2000 e C 259, del 9.9.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**14 novembre 2002**

nelle cause riunite T-332/00 e T-350/00: Rica Foods (Free Zone) NV e Free Trade Foods NV contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare — Regolamento (CE) n. 2081/2000 — Importazione di zucchero e di miscele di zucchero e cacao — Cumulo di origine CE/PTOM — Misura di salvaguardia — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Art. 109 della decisione PTOM — Principio di proporzionalità — Sviamento di potere»)

(2003/C 31/24)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nelle cause riunite T-332/00 e T-350/00, Rica Foods (Free Zone) NV, con sede in Oranjestad (Aruba), rappresentata dall'avv. G. van der Wal, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuta da Regno dei Paesi Bassi (agenti: signore J. van Bakel, H. Sevenster e signor J. S. van den Oosterkamp), e Free Trade Foods NV, con sede in Curaçao (Antille olandesi), rappresentata dagli avv.ti M. Slotboom, N. Helder e J. Coumans, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor T. van Rijn), sostenuto da Regno di Spagna (agenti: signora N. Díaz Abad e M. López-Monís Gallego), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 2000, n. 2081, che proroga l'applicazione delle

misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM (GU L 246, pag. 64), e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici, cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 14 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le cause T-332/00 e T-350/00 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *I ricorsi sono respinti.*
- 3) *Ognuna delle ricorrenti sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione nella causa rispettivamente introdotta da ciascuna di esse, ivi comprese, per la ricorrente nella causa T-350/00, le spese relative al procedimento sommario.*
- 4) *Le parti intervenienti sopporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 4 del 6.1.2001 e C 45 del 10.2.2001.

Ricorso della società «Tipopoiitiria Thivas A.E. — Viomichania Syskevasias Typopoiisis kai Syntirisis Agrotikon Proïonton» contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 28 ottobre 2002

(Causa T-334/02)

(2003/C 31/25)

(Lingua processuale: il greco)

Il 28 ottobre 2002 la società «Tipopoiitiria Thivas A.E. — Viomichania Syskevasias Typopoiisis kai Syntirisis Agrotikon Proïonton», con sede in Atene, rappresentata dall'avv. Ioannis Stamoulis, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il presente ricorso contro la carenza della Commissione europea nel procedere all'abolizione del contributo comunitario;
- dichiarare che la Commissione europea ha omesso di procedere all'abolizione del contributo finanziario comunitario;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, società anonima con sede in Atene, il cui oggetto sociale consiste nella produzione, confezione, standardizzazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è stata fondata sulla base di un progetto di miglioramento redatto sulla base dei regolamenti (CEE) nn. 355/77 e 866/90, per essere finanziata dalla Comunità europea e dallo Stato ellenico.

La ricorrente afferma che, a causa dell'adozione di un provvedimento di polizia dei mercati da parte delle autorità elleniche, essa è venuta a trovarsi in una difficile situazione economica e il suo funzionamento è divenuto problematico.

Con il suo ricorso, la ricorrente addebita alla Commissione un atteggiamento inerte e dilatorio in quanto, nonostante le ripetute sue diffide e i suoi interventi presso diverse autorità comunitarie, la convenuta ha omesso:

- di procedere all'abrogazione del contributo finanziario comunitario in forza dell'art. 23 del regolamento n. 4253/88 (¹);
- di promuovere nei confronti della Repubblica ellenica il procedimento ex art. 226 CE per violazione del diritto comunitario.

Parimenti, a parere della ricorrente, la Commissione avrebbe violato il regolamento (CEE) n. 4253/88, ecceduto i limiti del suo potere discrezionale nonché infranto il principio della parità di trattamento.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31 dicembre 1988, pag. 1).

Ricorso di Air One S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 novembre 2002

(Causa T-344/02)

(2003/C 31/26)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 21 novembre 2002, la ricorrente sopra indicata, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Belotti, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata
 - a) tanto nella parte in cui la Commissione ha preso atto del versamento della seconda rata dell'aiuto concesso alla società Alitalia e autorizzato con decisione 97/789/CE del 15 luglio 1997 e confermato con decisione 2001/723/CE del 18 luglio 2001 ed ha deciso di non sollevare obiezioni al versamento della terza rata;
 - b) quanto nella parte in cui ha deciso che la nuova operazione di ricapitalizzazione di Alitalia notificata dalle autorità italiane il 29-30 aprile 2002, di importo pari a 1 432 milioni di euro, non costituisce aiuto di Stato;
- in via subordinata e di merito, annullare la decisione in uno dei due capi supra menzionati;
- condannare la convenuta, in ogni caso, alla rifusione di tutte le spese di giudizio

Motivi e principali argomenti

Tramite la Decisione impugnata, la Commissione ha preso atto del versamento della seconda rata dell'aiuto concesso dalla Repubblica italiana per la ristrutturazione di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., autorizzato con Decisione 97/789/CE del 15 luglio 1997, e confermato con Decisione 2001/723/CE del 18 luglio 2001, ed ha deciso di non sollevare obiezioni al versamento della terza rata. Essa ha altresì deciso che la nuova operazione di ricapitalizzazione di Alitalia, di importo pari a 1 432 milioni di euro, non costituisce aiuto di Stato.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa valere:

- La violazione dell'art. 88, secondo paragrafo, del Trattato, dato che la violazione da parte di Alitalia di almeno tre condizioni cui l'autorizzazione dell'aiuto era subordinata avrebbe dovuto indurre la Commissione, per la valutazione della compatibilità col mercato comune del versamento della seconda e terza rata dell'aiuto, ad ammettere le imprese concorrenti a presentare le loro osservazioni.
- La violazione e falsa applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, nonché un difetto di motivazione, nella misura in cui, per quanto riguarda la parte in cui la Commissione ha deciso di prendere atto dell'avvenuto versamento della seconda rata e di non

sollevare obiezioni al versamento della terza, essa non ha tratto alcuna conseguenza dall'insuccesso del piano di ristrutturazione e dalla violazione di alcune delle condizioni poste.

- Che gli aiuti utilizzati per ripianare le perdite di esercizio di Alitalia, concessi una volta scaduto il piano di ristrutturazione, costituirebbero nuovi aiuti, diversi da quelli autorizzati. In ogni caso, essi costituirebbero un'utilizzazione abusiva dell'aiuto, giacché utilizzati per colmare le perdite di esercizio insorte successivamente alla fine del piano di ristrutturazione, cioè per finalità diverse da quelle autorizzate dalla Commissione.
- Quanto alla parte in cui la Convenuta ha deciso che la nuova operazione di ricapitalizzazione di Alitalia notificata dalle autorità italiane il 29-30 aprile 2002, di importo pari a 1 432 milioni di euro, non costituisce aiuto di Stato, viene affermato, per quanto riguarda in particolare il principio dell'investitore privato e la mancata analisi delle prospettive di redditività dell'impresa, che la Commissione ha errato nel non volersi soffermare sulle circostanze per cui: i privati azionisti di Alitalia, nonostante i diritti di opzione, non avrebbero sottoscritto il nuovo aumento di capitale; le banche private avrebbero sottoscritto solo dopo la formale sottoscrizione dello Stato; il prezzo delle nuove azioni era di 2/3 inferiore al prezzo del contestuale aumento di capitale sottoscritto in via esclusiva dallo Stato grazie alla seconda e terza rata dell'aiuto alla ristrutturazione.

Ricorso della Quick Restaurants S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 26 novembre 2002

(Causa T-348/02)

(2003/C 31/27)

(Lingua processuale: il francese)

Il 26 novembre 2002, la Quick Restaurants S.A., con sede in Bruxelles, rappresentata dall'avv. Louis Van Bunn, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il punto 1 del dispositivo della decisione 17 settembre 2002 emessa dalla seconda commissione di ricorso dell'UAMI;
- confermare la decisione per il resto;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:	Quick Restaurants S.A.
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Marchio figurativo «QUICK» — domanda n. 350 793, depositata per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31 e 32 (carne, pesce, caffè, alimenti, pietanze e piatti pronti, bevande pronte).
Decisione dell'esaminatore:	Rigetto della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso:	Conferma della decisione impugnata per taluni prodotti nelle classi 29, 30 e 31 (e a. pietanze e piatti pronti) e annullamento della decisione per gli altri prodotti.
Motivi di ricorso:	Errore nell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94. Secondo la ricorrente il marchio è idoneo ad individuare i prodotti interessati.

Ricorso della Deutsche Bahn AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 novembre 2002

(Causa T-351/02)

(2003/C 31/28)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 28 novembre 2002, la Deutsche Bahn AG, rappresentata dall'avv. M. Schütte, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 21 settembre 2002, contraddistinta dal numero di riferimento A-2661/D-1565(2002);
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto del procedimento è la lettera della Commissione con cui quest'ultima respinge la denuncia presentata dalla ricorrente in data 5 luglio 2002 contro l'esenzione da imposta per benzina avio ai sensi del § 4, n. 1, sub. 3, lett. a), del Mineralölsteuergesetz (legge tedesca sugli oli minerali; in prosieguo: il «MinöStG») e rifiuta l'avvio della verifica, dal punto di vista del regime degli aiuti di Stato, dell'esenzione da imposta per benzina avio ai sensi della summenzionata norma. La ricorrente sostiene che la Commissione nella sua decisione è giunta erroneamente alla conclusione che l'esenzione unilaterale dei vettori aerei dall'imposta sugli oli minerali non costituisca alcun aiuto di Stato perché detta esenzione è prevista dalla direttiva del 19 ottobre 1992, 92/81/CEE (1).

La ricorrente rileva che la decisione impugnata viola forme sostanziali. Quest'ultima sarebbe invalida perché la Commissione non ha verificato in modo completo e accurato la fattispecie portata a sua conoscenza mediante la denuncia della ricorrente. Inoltre essa osserva che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione disciplinato dall'art. 253 CE. Quest'ultima non avrebbe illustrato nel dettaglio perché gli argomenti di fatto e di diritto della ricorrente esposti nella denuncia non siano sufficienti a suffragare l'esistenza di un aiuto di Stato. La Commissione, in particolare, avrebbe dovuto motivare perché una direttiva fondata esclusivamente sull'art. 93 CE potesse comportare l'inapplicabilità degli artt. 87 CE e 88 CE. Inoltre la ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia contraddittoria e che sussista un serio dubbio sul se sia stata emanata legittimamente.

La ricorrente osserva inoltre che il § 4, n. 1, sub. 3, lett. a), del MinöStG soddisfa tutti i requisiti di cui all'art. 87, n. 1, CE. L'esenzione dal fondamentale obbligo dell'imposta sul consumo per gli oli minerali costituisce un vantaggio avente valore economico senza che vi sia, a fronte di ciò, un'adeguata controprestazione da parte delle compagnie aeree e pertanto rappresenta un'agevolazione finanziaria ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Tra la ricorrente, quale fornitore di aerei ad alta velocità, e le compagnie aeree, sussiste indubbiamente, per quanto concerne il trasporto di persone tra grandi città e agglomerati urbani, in Germania e nei paesi stranieri confinanti, una relazione di concorrenza e le compagnie aeree ricavano a tale riguardo, nei confronti della ricorrente, un rilevante vantaggio dal punto di vista dei costi a causa dell'esenzione fiscale, il che implica una distorsione della concorrenza e influisce sul commercio internazionale.

La ricorrente sostiene a tale proposito che l'applicabilità dell'art. 87, n. 1, CE, non è affatto esclusa mediante la direttiva 92/81/CEE. Quest'ultima non realizza nessuna deroga, alla luce del diritto comunitario in materia di aiuti, perché la direttiva è fondata esclusivamente sull'art. 93 CE, ma non altresì sugli artt. 88, n. 2, CE o 87, n. 3, lett. e), CE. Il parere della Commissione non avrebbe tenuto in alcun conto i principi della priorità del diritto primario su quello secondario e avrebbe comportato un'erronea applicazione degli artt. 87 CE e 88 CE.

(¹) Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12).

Ricorso del Freistaat Sachsen contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 dicembre 2002

(Causa T-357/02)

(2003/C 31/29)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 4 dicembre 2002, il Freistaat Sachsen, con l'avv. Th. Lübbig, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli artt. 2, n. 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 24 settembre 2002, C(2002)2606, sul progetto di normativa tedesca in materia di aiuti denominato «Richtlinien zur Mittelstandsförderung — Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit» (Direttive sul sostegno alle piccole e medie imprese — Potenziamento della capacità produttiva aziendale in Sassonia);
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel contesto del suo programma di sostegno alle PMI il ricorrente, su richiesta di liberi professionisti nonché di piccole e medie imprese aventi la sede o uno stabilimento in Sassonia, concede contributi a tali soggetti in forza del progetto di sostegno allo sviluppo dell'economia. Costituiscono fondamento della suddetta azione di sostegno le «Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Mittelstandsförderung — Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit» (Direttive del Ministero sassone dell'Economia e del lavoro sul sostegno alle piccole e medie imprese —

Potenziamento della capacità produttiva aziendale in Sassonia) emanate per la prima volta nel 1992, data in cui venivano notificate alla Commissione, che le autorizzava. La notifica a fondamento della decisione impugnata mirava a prorogare nuovamente l'autorizzazione con validità dal 1 gennaio 2001 per un periodo di 5 anni, sino al 31 dicembre 2006.

Il ricorrente con il proprio ricorso censura il fatto che la Commissione abbia dichiarato che i quattro sottoprogrammi «coaching», «partecipazione a fiere ed esposizioni», «cooperazione» e «promozione del design» delle menzionate direttive sono incompatibili con il mercato comune in quanto eccedono l'ambito di applicazione e le intensità di aiuto stabilite con il regolamento (CE) n. 70/2001 (¹). Inoltre il ricorrente contesta l'affermazione secondo cui il subprogramma «cooperazione» prevederebbe aiuti alle imprese incompatibili con il mercato comune e che la Germania potrebbe realizzare i citati quattro subprogrammi solo se venissero armonizzati con la decisione impugnata.

Il ricorrente osserva che le affermazioni della Commissione sono errate per diversi profili di natura sia sostanziale sia processuale. Esso ritiene che la Commissione abbia violato la sua comunicazione relativa alla procedura di approvazione accelerata per i regimi di aiuto alle PMI e per la modificazione di regimi esistenti (²) avendo seguito la normale procedura e che abbia erroneamente fondato le sue conclusioni in merito alla compatibilità delle notificate misure di aiuto del ricorrente esclusivamente sul regolamento (CE) n. 70/2001. La Commissione avrebbe dovuto a rigor di logica basare la sua decisione sulla disciplina comunitaria degli aiuti di stato alle piccole e medie imprese (³), vigente all'epoca della notifica, ai sensi della quale la notificata normativa sugli aiuti è compatibile con il mercato comune.

In subordine il ricorrente rileva che la Commissione avrebbe dovuto autorizzare la notificata normativa sugli aiuti anche se fosse stata esaminata sul fondamento del regolamento (CE) n. 70/2001 entrato in vigore solo dopo la notifica.

Infine, secondo il ricorrente la Commissione non ha illustrato in modo esauriente l'esistenza del requisito della limitazione della concorrenza.

(¹) Regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 70, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10, pag. 33).

(²) GU 1992, C 213, pag. 10.

(³) GU 1996, C 213, pag. 4.

Ricorso della Internationaler Hilfsfonds e.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 dicembre 2002

(Causa T-372/02)

(2003/C 31/30)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 dicembre 2002, la Internationaler Hilfsfonds e.V., con sede in Rosbach, Germania, rappresentata dall'avv. H. Kaltenecker, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 22 ottobre 2002;
- ordinare alla convenuta di reintegrare la ricorrente nella posizione che essa aveva nel 1996, nel momento in cui la stessa aveva presentato domanda per divenire collaboratrice dell'Ufficio della Comunità europea per gli aiuti umanitari (European Community Humanitarian Office; in prosieguo: l'«ECHO»), posizione in cui la stessa si sarebbe trovata se non si fossero verificati i numerosi casi di cattiva amministrazione della convenuta;
- in subordine, ordinare alla convenuta di invitare la ricorrente a sottoscrivere il contratto quadro di collaborazione ora in vigore;
- condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente l'importo di EUR 14 562,00, a titolo di spese da questa sostenute per presentare, dinanzi all'ufficio del Mediatore europeo, una denuncia contro la Commissione europea;
- condannare la convenuta a pagare le spese della ricorrente relative alla domanda della stessa, nonché le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un'organizzazione non governativa di diritto tedesco, attiva nell'ambito degli aiuti umanitari internazionali. Nel 1996 la ricorrente presentava domanda per divenire

collaboratrice dell'ECHO, e per sottoscrivere un contratto quadro di collaborazione. Nel 1999 la ricorrente veniva inoltre informata del fatto che nel frattempo erano entrate in vigore nuove condizioni per il contratto quadro di collaborazione e che la sua domanda sarebbe stata esaminata sulla base di tali nuove disposizioni. Nel 2001 la stessa veniva informata dell'andamento della pratica aperta dall'ECHO in seguito al ricevimento della sua domanda nel 1996.

Nel 2001 la ricorrente presentava denuncia dinanzi al Mediatore europeo per comportamento irresponsabile dell'ECHO e cattiva amministrazione. Il Mediatore concludeva che si erano verificati casi di cattiva amministrazione e svolgeva numerose osservazioni critiche.

In seguito, la ricorrente chiedeva che l'ECHO la reintegrasse nella posizione che la prima aveva nel 1996, prima che i casi di cattiva amministrazione si verificassero, e che fossero adottati provvedimenti disciplinari appropriati contro il personale dell'ECHO responsabile di tali atti. La ricorrente contesta la decisione della convenuta con la quale quest'ultima rifiuta di reintegrare la ricorrente o di individuare una soluzione alternativa parimenti soddisfacente.

La ricorrente afferma che la convenuta ha violato le norme del Codice comunitario di buona condotta amministrativa nonché i diritti della ricorrente e che ha manipolato la pratica della stessa.

Secondo la ricorrente, la convenuta non ha rispettato il principio secondo il quale le domande devono essere esaminate alla luce dei requisiti previsti dalle norme in vigore al momento della presentazione della domanda. Inoltre, alla ricorrente non erano state comunicate la richiesta di informazioni inviata dalla convenuta al Ministero degli Affari esteri tedesco e la sospensione della domanda. La ricorrente contesta inoltre il fatto che non sia stato richiesto il suo parere riguardo a tali decisioni. Inoltre, la stessa afferma che la sua domanda non è stata esaminata entro un termine ragionevole.

La ricorrente ritiene che la convenuta abbia violato altresì gli artt. 5 CE e 10 CE, in quanto quest'ultima ha portato avanti una verifica della situazione organizzativa, strutturale e finanziaria della ricorrente. Secondo la ricorrente, tale competenza spetta esclusivamente alla autorità tedesche.

La ricorrente sostiene infine che la convenuta dovrebbe versare un risarcimento pecuniario per le spese sostenute in seguito alla denuncia presentata presso il Mediatore europeo.

III

(Informazioni)

(2003/C 31/31)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

GU C 19 del 25.1.2003

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 7 dell'11.1.2003

GU C 323 del 21.12.2002

GU C 305 del 7.12.2002

GU C 289 del 23.11.2002

GU C 274 del 9.11.2002

GU C 261 del 26.10.2002

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>CELEX: <http://europa.eu.int/celex>
